

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMN UT MANTOVA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 469
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 25/01/2025 REGISTRATO IL 22/05/2025
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000469

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93024430204 PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI INTE
ID. TELEMATICO: TNH25L000469000YG

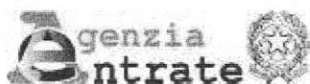
ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93024430204

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
MODIFICA STATUTO. CONSEGNATO PER LA REGISTRAZIONE CON PROT.37916.28/4/2025





DIREZIONE PROVINCIALE DI: MANTOVA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MANTOVA

Registrazione di Atto Privato

Il 22/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNH , serie 3 , numero 469

data di stipula: 25/01/2025

ident.vo telematico: TNH25L000469000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93024430204

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93024430204				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 C.5 DLGS 117/17
ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 C.3 DLGS
117/17 CORRETO DALL'ART. 26 DLGS 106/2018



Car

Verbale Assemblea Straordinaria della Protezione Civile Volontari
Interforze Operativi ODV di Mantova.

In data 25 gennaio 2025, presso l'abitazione del socio Michelini Federico
sita in via Capitello Oriano 19 a Bigarello di San Giorgio, 46051, si
riunisce l'Assemblea Straordinaria dei soci della Protezione Civile
Volontari Interforze operativi ODV di Mantova per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

Reg. n. 22/5/2025 al n. 469 s.3

456 T. n. 1
109 T. var. €
109 T. loc. €
731 T. int. €
104 T. Ter. €
649 T. Tr. €
757 Cal. €
Finale €

1. Modifica della sede legale dell'Associazione

L'Assemblea è convocata in conformità con le disposizioni statutarie.

Si procede quindi alla nomina di Federico Michelini quale Presidente
dell'Assemblea e del socio Alessandro Leoni in qualità di segretario
verbalizzante.

- Soci presenti: Michelini Federico, Leoni Alessandro, Gabbioli
Roberto, Moretti Aldo, Marchi Daniela, Lonardi Nicola, Bassani
Enrico, Mecenero Mattia, Tambara Ettore, Giglioli Marco,
Ceccardi Simone, Fiorenza Saverio, Falbo Claudio, Mazzei Nicola



per un totale di n. 14 soci. (ELENCO SOCI FIRMATO VEDI ALL. A)

Il Presidente Federico Michelini constata che l'Assemblea è valida e può
deliberare in quanto sono presenti 14 soci che rappresentano l'82% del
totale dei soci e che quindi è raggiunto il quorum previsto dallo statuto per
deliberare.

L'assemblea inizia alle ore 18,00.

Prende la parola il Presidente Federico Michelini che ringrazia i soci per la
loro presenza e spiega che la modifica della sede legale è necessaria visto

LA *MA*

ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 C.5 DLGS 117/17
 ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 C.3
 DLGS 117/17, COBERTO DALL'ART. 26 DLGS 105/2018

la mancanza di rinnovo della sede di Formigosa del Comune di Mantova.

Quindi, sempre il Presidente propone di trasferire la sede legale

dell'Associazione da Piazza Diaz 40, 46100 - Mantova al Comune di

Bigarello di San Giorgio - 46051, in via Capitello Oriano n.19.

La discussione viene aperta, il Presidente invita i soci presenti a esprimere

eventuali osservazioni o richieste in merito. Dopo una breve discussione, in

cui vengono espressi pareri favorevoli sulla proposta, non emergono

ulteriori richieste.

A questo punto il Presidente chiede ai soci di esprimere il proprio voto

sulla proposta di modifica della sede legale dell'associazione.

Il risultato del voto è il seguente:

- Favorevoli n. 14

- Contrari n. 0

- Astenuti n. 0

La proposta di modifica della sede legale dell'Associazione viene

approvata all'unanimità. (NUOVO STATUTO APPROVATO VEDI ALL.B)

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa

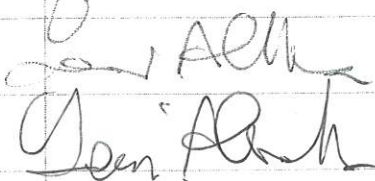
l'Assemblea alle ore 20,10.

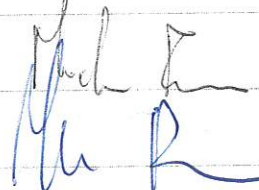
Il seg. verbalizzante

Il Presidente Assemblea

Alessandro Leoni

Federico Michelini





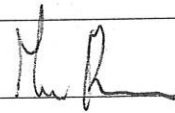
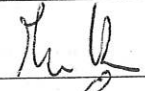
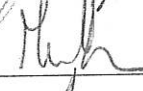
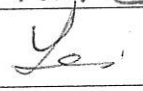
Protezione Civile

"VOLONTARI INTERFORZE OPERATIVI - ODV"

STRAGORDINARIA

SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA PROTEZIONE CIVILE
VOLONTARI INTERFORZE - MANTOVA DEL 25 GENNAIO 2025

25 GENNAIO 2025

Cognome e nome	Deleghe	firma
MICHELINI FEDERICO		
BASSANI ENRICO		Bassani Enrico
MECENERO MATTIA		Mecenero Mattia
GABRIOLI ROBERTO		Gabrioli Roberto
MORETTI ALDO		Moretti Aldo
TAMBARA ETTORE		Tambara Ettore
GIOLLI MARCO		Giolli Marco
MARCHI DANIELA		Marchi Daniela
LEONI ALESSANDRO		Leoni Alessandro
CECCARDI SIMONE	MICHELINI FEDERICO	
FIORINZA SAVERIO		Fiorinza Saverio
FALBO CLAUDIO	LEONI ALESSANDRO FEDERICO	
MAZZEI NICOLA	MICHELINI FEDERICO ALESSANDRO	
LOVARI NICOLA	in viale di viale	

Cell. 331 2943672 Cod. Fisc 9302443 020 4 -

e-mail: info@protezionecivilemn.com - Sito Web: www.protezionecivilemn.com

sede legale: 46100 - MANTOVA piazza Diaz, 40

Codice identificativo registrazione statuto TNH20L001843000DD

Decreto n. 14768 del 19/09/2001 di modifica del D.P.G.R. n. 1498 del 20/03/1996

Provincia di Mantova Dec. N. 160/2008 del 20/11/2008

MINISTERO DEGLI INTERNI Dipartimento della Protezione Civile n° 13676/AG/VOL D. del 25/05/1998



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI INTERFORZE OPERATIVI - ODV"**

Art.1 – Costituzione- Denominazione-Durata-Sede

1.1 - E' costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di organizzazione di volontariato denominato: "PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI INTERFORZE OPERATIVI - ODV", di seguito indicata con il termine "associazione".

1.2 - L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 - I contenuti e la struttura dell'Associazione, sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.4 - La durata dell'associazione è illimitata.

1.5 - L'associazione ha sede in Via Capitello Oriano n. 19 — 46051 SAN GIORGIO BIGARELLO (MN).

1.6 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonchè istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 – Scopi

2.1 - L'associazione persegue, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio sanitaria;
- beneficenza;
- formazione;
- tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- tutela dei diritti civili.

come individuata e stabilita nel successivo art. 3 del presente statuto sociale.

Art. 3 – Finalità

3.1 - L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- la protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere e tutelare i diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti dei portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;

- proteggere, conservare e valorizzare l'ambiente, la cultura ed il patrimonio storico ed artistico nonchè promuovere lo sviluppo delle attività connesse (protezione animali e della Natura);
- svolgere attività di protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè previsione, prevenzione, soccorso e formazione.

3.2 - L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

3.3 - L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione stessa come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

3.4 - L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui ai commi precedenti, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 4 - Aderenti all'associazione

4.1 - Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche purchè Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. L'Ente aderente partecipa nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

4.2 - Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4.3 - Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

- nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione;
- l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

4.5 - Gli aderenti cessano di partecipare all'associazione:



- per recesso volontario;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuali;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

4.6 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio del Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- di prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto al Segretario dell'Associazione il quale deve provvedere entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di prendere atto.

5.3 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

5.4 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

5.5 - Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate

6.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio.



6.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza di mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- entrate pervenute da raccolta fondi;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti de Consiglio Direttivo.

Art.7 - Organi Sociali dell'associazione:

7.1 - Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente:

Può essere inoltre costituito:

- il Collegio dei Garanti.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

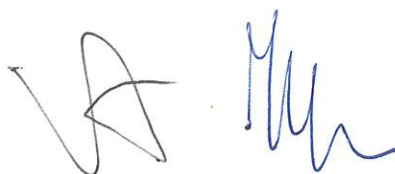
8.4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni della convocazione.

8.5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo tra i propri aderenti;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);



- nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.6 - L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

8.8 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima ed è indetta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

8.10 - Ciascun aderente può essere portatore di massimo due deleghe di altri aderenti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

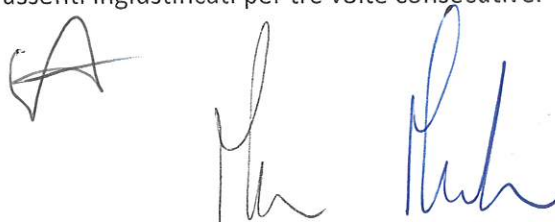
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.



9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da scrivete nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere); che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dalla legge;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parzialmente o totalmente al Presidente, ad un Consigliere o ad un Comitato Esecutivo nell'ambito della loro competenze e capacità che attengono l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

9.5 - Qualora il Consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, convocherà l'Assemblea affinché proceda alla nomina di uno o più nuovi consiglieri.

Art.10 - Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;



- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

10.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 – Nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale dei Conti

11.1 - L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

11.2 - La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

11.3 - L'Assemblea nomina il Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media nell'esercizio: 12 unità.

Art.12 - Collegio dei Garanti

12.1 - L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

12.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

13.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione.

Art.14 - Bilancio

14.1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

14.2 - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.



14.3 – Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

14.4 – La bozza di bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile.

14.5 – Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

14.6 – Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

14.7 – La bozza del bilancio preventivo e del programma dell'attività sono elaborati dal consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile.

14.8 - Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale.

14.9 – L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

14.10 – L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.15 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le disposizioni statutarie ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Solidale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art.16 - Norme di rinvio

16.1- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del codice civile, delle altre leggi vigenti in materia e alle eventuali variazioni.

Art.17 - Norme di funzionamento

17.1 - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

